



COMUNE DI SALISANO PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 data 25.03.2021

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno (2021)**, il giorno **venticinque (25)** del mese di **Marzo (03)** alle ore **17;00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **ordinaria** ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri

N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	N.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	PETROCCHI GISELLA Sindaco	X		9)	ZUCCARI FEDERICO	X	
2)	BILLI MARIA LETIZIA		X	10)	FIORAVANTI ROMINA		X
3)	D'ATTILIA SILVIO	X		11)	TIBALDESCHI GIUSEPPE		X
4)	RONCARA' FEDERICO	X					
5)	RANIERI CRISTIANO	X					
6)	PRONI ALESSIA		X				
7)	CARDIALI SANTE	X					
8)	CIANFA ROBERTO	X					
	TOTALI	6	2			7	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DI ROCCO Mauro.

La Sig.ra PETROCCHI Gisella nella qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»

Preso Atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Considerato che non essendo stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 nella quale si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato:

- l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto 13 gennaio 2021 ad oggetto: ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 Gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 29, comma 4 del "Decreto Sostegni" approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2021 al 30 aprile 2021.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2021 le medesime

 3

aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.05.2020 "Approvazione aliquote IMU anno 2020" e n. 08 del 14.07.2020 "Approvazione aliquote IMU anno 2020. Rettifica – integrazione delibera c.c. n. 5 del 28.05.2020;

Atteso che, per effetto della conferma di cui sopra, le aliquote previste per l'anno 2021 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota pari al 6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	Aliquota pari al 10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	Aliquota pari al 10,6 per mille
Aree fabbricabili	Aliquota pari al 10,6 per mille

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei responsabili dei servizi;

Visto il regolamento Comunale sull'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **Di confermare** per l'anno 2021 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28.05.2020 "Approvazione aliquote IMU anno 2020" e n. 08 del 14.07.2020 "Approvazione aliquote IMU anno 2020. Rettifica – integrazione delibera c.c. n. 5 del 28.05.2020, come sotto riportato:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota pari al 6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota pari al 0,0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	Aliquota pari al 10,6 per mille

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	Aliquota pari al 10,6 per mille
Aree fabbricabili	Aliquota pari al 10,6 per mille

- 2) **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 3) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 4) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n. 231/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Roncarà Luciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Frascchetti Eleonora


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Petrocchi Gisella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. DI ROCCO Mauro

Copia conforme all'originale.

SALISANO ...2.6. APR. 2021.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

DICHIARA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 c. 1 della L. 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SALISANO,
2.6 APR. 2021

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di SALISANO

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune dal _____

al _____ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

SALISANO,

IL MESSO COMUNALE

.....

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 – D.Lgs 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....